

11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato
(in fase transitoria)

n° 105/04 RGE



TRIBUNALE DI VELLETRI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

N° rge
105/04
Cron.
2419
Udienza del
8/11/14

Udienza Ufficio esecuzioni immobiliari
art. 569 Procedura esecutiva contro
c.p.c.

Vendita VERBALE DI UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DI VENDITA CONDELEGA A PROFESSIONISTA
com de
lega a
profes-
sionista

Il Giudice dell'esecuzione

Rilevato che l'avv. FNX AUGUSTINO per il creditore procedente/intervenuto insiste per l'emissione dell'ordinanza di vendita e chiede delegarsi un professionista ex art. 591 bis c.p.c.

riscontrata la completezza della documentazione depositata e la sua regolarità come attestata dal professionista all'uopo delegato per il suo esame

vista la regolarità degli avvisi

visti gli artt. 569 e segg. C.p.c.

esaminati gli atti ed in particolare la relazione dell'esperto e quanto argomentato delle parti in udienza

ritenuto di potere prendere a base del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell'esperto, sia quanto ad individuazione del compendio, sia quanto a stima del relativo valore di mercato, soprattutto all'esito dell'esplicita richiesta del creditore procedente o surrogante, che così assume ogni responsabilità al riguardo

valutato che pertanto il prezzo da porre a base della vendita è pari a:

per LOTTO 1, € 16.400/00

per LOTTO 2, € 79.000/00

per LOTTO 3, €

ritenuto, quanto alla richiesta delega a professionista, che considerate le caratteristiche del compendio, essa appare ammissibile ed economicamente conveniente;

Visto l'art. 591 bis c.p.c.,

DELEGA

il professionista notaio/ avvocato Giosuè
al compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità appresso specificate;

visto l'art. 569 comma quarto c.p.c. nomina

custode

dei beni pignorati il suddetto professionista delegato

ovvero

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Velletri

PER PRESA VIREGGI E CORTONICCI



ena l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva il professionista delegato, se custode del compendio immobiliare pignorato, provvederà a senare l'aggiudicatario in merito alla liberazione dell'immobile. Il giudice, a fine dell'emissione dell'eventuale ordine di liberazione, in tal caso, provvederà a nominare coloro che occupano l'immobile (se non muniti di titolo opponibile alla procedura) il del bene fissando un termine (non superiore a 60 giorni) per la consegna della chiave e la formazione in possesso. Decorso inutilmente tale termine, qualora non vi sia stato spontaneo adempimento, il professionista delegato ne renderà immediatamente edotto il Giudice che provvederà alla di un legale della procedura per l'inizio della procedura coattiva di rilascio.

Il professionista delegato invierà al giudice dell'esecuzione unitamente alla perizia delle spese, competenze e degli onorari maturati redatta ai sensi del D.M. 25 maggio 1999, n. 313, esclusivamente secondo lo schema disponibile in cancelleria, nonché il conto dei compensi relativi all'eventuale sua attività di custode. Contestualmente (ove non vi abbia già provveduto) provvederà a versare presso la cancelleria del Tribunale, con le modalità da queste indicate tutte le somme percepite trattenendo esclusivamente le somme ritenute di spettanza. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato darà tempestivo avviso al giudice per i relativi provvedimenti, e successivamente fisserà una nuova vendita del compendio immobiliare pignorato al prezzo base pari all'ultimo rilancio precedente a quello dell'aggiudicatario dichiarato decaduto.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riscosso il prezzo il G.E. provvederà alla distribuzione delle somme sulla base di un progetto predisposto dallo stesso o da un professionista all'uopo delegato.

Visto l'art. 5 D.M. 23 maggio 1999, n. 313:

DETERMINA

a) in € 3.000/00 l'anticipo che il creditore procedente / richiedente la vendita

dovrà versare al professionista delegato entro il termine massimo di 1 mese dalla presente udienza.

Qualora entro il termine di 60gg. dalla comunicazione del presente provvedimento il Professionista delegato non abbia ricevuto alcun acconto egli dovrà informare il Giudice dell'esecuzione il quale provvederà a fissare udienza di comparizione delle parti al fine di adottare le decisioni più opportune alla prosecuzione della procedura.

b) In Euro 580/00 l'acconto che il procedente / richiedente la vendita dovrà versare al custode nominato, autorizzandolo fin d'ora alla apertura di un libretto di risparmio presso lo stesso istituto bancario di cui sopra (pag. 4 lett. X).

AUTORIZZA

il professionista delegato:

- ad utilizzare le somme depositate dal creditore procedente per spese della procedura esecutiva;
- ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;

Il professionista delegato provvederà ai crediti ulteriori ancorché insussistenti in caso di insufficienza del precedente acconto.

11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato
(in fase transitoria)



ASTE
GIUDIZIARIE.it

Dispongo, inoltre, che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia dell'intero fascicolo di ufficio e dell'originale della perizia di stima, previo rilascio di copia della medesima, ove non presente già in atti, anche su supporto informatico, comunicando in modo idoneo alle parti giorno, ora, luogo e modalità in cui il predetto fascicolo potrà essere consultato, a partire da quaranta e cinque giorni prima del termine per la presentazione dell'offerta di acquisto senza incanto o della vendita all'incanto per tutto il pubblico o dei potenziali interessati la relazione dell'esperto.

Velluto, all'udienza del

11/11/2014

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Riccardo Audino

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it